



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE VALDERA DA PARTE DEL COMUNE DI FAUGLIA**

Con la presente scrittura privata,

TRA

l'UNIONE VALDERA (di seguito chiamata anche "Unione"), codice fiscale 01897660500, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane n. 4, in persona del proprio legale rappresentante Presidente Sig. Mirko Terreni, eletto con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 118 del 05/12/2022, in esecuzione della della deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 24 del 19/12/2023;

E

il COMUNE DI FAUGLIA (di seguito chiamato anche "Comune"), codice fiscale 00389450503, con sede in Fauglia, Piazza Trento e Trieste, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Lenzi Alberto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30/12/2023;

Premesso che:

- lo Statuto dell'Unione Valdera, all'art. 6 include tra le funzioni gestite in forma associata dall'Unione quelle oggetto della presente convenzione;
- l'Unione Valdera e il Comune di Fauglia hanno già stipulato precedenti convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi informatici e telematici, dei servizi dello sportello unico delle attività produttive e del turismo;
- il Comune di Fauglia ha manifestato interesse a proseguire nello svolgimento delle suddette funzioni in forma associata mediante delega con l'Unione Valdera, senza soluzione di continuità per le attività sino ad oggi svolte e per i procedimenti in corso;
- l'art 30 TUEL prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati purché vengano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 stabilisce i contenuti integrativi di un atto convenzionale relativo a funzioni associate riconoscibili dalla Regione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI**

1. Le funzioni affidate con la presente convenzione dovranno tendere alla realizzazione della gestione coordinata dei servizi attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione delle risorse assegnate, per assicurare ad essi maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.
2. L'organizzazione in forma associata dovrà tendere altresì alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, all'applicazione costante delle innovazioni tecnologiche, nonché migliorare l'attività di programmazione e di controllo.
3. La gestione in forma unitaria delle funzioni è volta ad una armonizzazione dei procedimenti in un ambito omogeneo.
4. La gestione associata di cui alla presente convenzione è riconducibile alla responsabilità della struttura amministrativa dell'Unione, cui è formalmente delegato l'esercizio della funzione
5. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

## **ART. 2 – OGGETTO**

1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata tra il Comune di Fauglia e l'Unione Valdera, mediante conferimento di delega, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 20 della L.R.T. n. 68/2011, all'Unione Valdera, che accetta di esercitarla, per l'esercizio delle funzioni di seguito specificate:

- le **funzioni ICT** connesse alle funzioni gestite in forma associata, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software (rif. Articolo 6 comma 1 lettera g. dello Statuto Unione Valdera);
- **organizzazione e gestione servizi informatici e tecnologici**, in cui rientrano la formazione e la consulenza nel settore dell'informatica e i servizi di assistenza ai sistemi e alle procedure software (rif. Articolo 6 comma 2 lettera h. dello Statuto Unione Valdera);
- **sportello unico per le attività produttive** (rif. Articolo 6 comma 1 lettera o. dello Statuto Unione Valdera);;
- **sostegno alla promozione turistica** del territorio effettuata dalla Regione, servizi di informazione e accoglienza turistica (rif. Articolo 6 comma 2 lettera i. dello Statuto Unione Valdera).

2. Le funzioni e i servizi sopra indicati sono meglio specificati, ove necessario, con atti approvati dalla giunta sia dell'Unione Valdera che del comune di Fauglia. In caso di dubbio sulla competenza nello svolgimento di un procedimento amministrativo, all'interno delle funzioni generali previste nella gestione associata, la decisione è rimessa all'ufficio di coordinamento politico disciplinato all'art. 7, c. 3.

### **ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE**

1. L'esercizio delle funzioni avviene attraverso la delega di funzione all'Unione, che pertanto utilizza i propri uffici e servizi. La delega comprende la completa attività istruttoria (compreso avvio del procedimento) comprensiva della emanazione di eventuali e conseguenti provvedimenti amministrativi. Le attività relative alla gestione associata dello sportello unico per le attività produttive comprendono le competenze di cui al DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 2008".

2. Nell'esercizio delle funzioni per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano i regolamenti vigenti e applicabili dell'Unione Valdera.

3. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le funzioni e le attività delegate dal Comune.

4. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale.

5. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi delegati, fare espressa menzione della delega di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono definitivi.

6. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione, anche per atti adottati precedentemente all'esercizio associato, con costi a carico del Comune.

7. La struttura amministrativa dell'Unione, nelle sue figure di Dirigenti e Responsabili, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'ufficio politico di coordinamento;
- b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- c) organizzare e sovrintendere allo svolgimento delle funzioni delegate;
- d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni delegate;

e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese.

8. Per la definizione delle funzioni e servizi di cui all'art.1, si fa espresso riferimento a quanto specificato nello Statuto dell'Unione Valdera e all'attività svolta per i Comuni aderenti all'Unione.

9. La distinzione delle competenze gestite dall'Unione o rimaste in capo al Comune sono meglio specificati, ove necessario, con atti approvati dalla giunta dell'Unione e del Comune.

10. In caso di dubbio sulla competenza nello svolgimento di un procedimento amministrativo, all'interno delle funzioni generali previste nella gestione associata, la decisione è rimessa all'ufficio di coordinamento politico disciplinato all'art. 5.

10. Il Comune individua e comunica all'Unione un referente per le funzioni operative di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il responsabile del servizio e il comune, in ordine all'espletamento regolare dei compiti previsti ed alla qualità delle prestazioni rese.

11. Il referente, nello specifico, collabora alla gestione attraverso: a. trasmissione di tutti i dati, informazioni e documenti richiesti, necessari per l'erogazione del servizio convenzionato; b. comunicazione di atti, provvedimenti e documenti di cui sia necessario tener conto ai fini dello svolgimento del servizio; c. altre attività complementari comunque finalizzate al corretto espletamento della funzione.

12. Il resoconto sull'attuazione dei programmi viene reso annualmente nell'ambito della relazione che accompagna il rendiconto della gestione svolta dall'Unione in ciascun esercizio.

13. Il Comune e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità dello svolgimento in maniera associata delle funzioni e dei servizi.

14. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio del Comune di Fauglia e dell'Unione Valdera.

#### **ART. 4 – DOTAZIONE DI PERSONALE**

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito dei competenti servizi dell'Unione Valdera. Peraltro, dietro accordo tra l'Ente delegato e il Comune delegante quest'ultimo potrà comandare, distaccare o trasferire proprio personale all'Unione.

Per i dipendenti del Comune di Fauglia eventualmente comandati, trasferiti o distaccati, il Comune di Fauglia trasferisce le risorse al fondo dell'Unione.

## **ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI**

1. Il costo sostenuto dall'Unione per lo svolgimento della funzione, inclusa quota parte dei costi generali imputabili alle funzioni in base all'incidenza delle stesse sul totale delle spese dirette e correnti, viene determinato annualmente dalla Giunta dell'Unione dopo l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio considerato e prima della sua approvazione in Consiglio.
2. Il costo per l'esercizio associato delle funzioni è attribuito al Comune di Fauglia sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna funzione come indicato di seguito:
  - criterio di riparto per funzioni relative a servizi informatici e telematici: numero dei dipendenti e complessità apparecchiature in carico
  - criteri di riparto per funzioni relative a sportello unico attività produttive e turismo: 50% sul numero di attività produttive e esercizi commerciali e 50% sulla popolazione.
3. Eventuali spese effettuate specificamente e nell'interesse del Comune sono attribuite esclusivamente al Comune.
4. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevano la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sul bilancio del Comune in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione al Comune, che apporta le necessarie modifiche al proprio bilancio. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.
5. Il Comune versa gli oneri di pertinenza con le modalità che verranno indicate nella delibera di giunta di approvazione delle quote. Il Comune assicura il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno deliberati dall'Unione.
6. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
7. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati al Comune delegante, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dal Comune. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

#### **ART. 6 – DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha validità per gli anni 2024-2025-2026, con scadenza al 31/12/2026, senza soluzione di continuità per le attività sino ad oggi svolte e per i procedimenti in corso, fatta salva la possibilità di motivata proroga.

#### **ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. Il rappresentante politico designato dal comune di Fauglia è componente di diritto degli Esecutivi di Settore delle funzioni associate, che hanno il compito, unitamente alla Giunta dell'Unione Valdera, di esprimere l'indirizzo politico di settore, coordinare l'organizzazione e lo svolgimento del servizio associato, definire i rapporti finanziari tra gli enti, anche attraverso l'attività istruttoria e preparatoria svolta nei confronti della Giunta dell'Unione.

2. Il sindaco di Fauglia o suo delegato, eventualmente assistiti dal referente tecnico, è invitato, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, alle sedute di Giunta nelle quali siano poste all'ordine del giorno questioni o decisioni inerenti le funzioni associate.

3. In caso di contrasto o dubbio sull'interpretazione della convenzione, il presidente dell'Unione Valdera e il sindaco del comune di Fauglia si riuniscono per adottare gli indirizzi necessari.

4. Il comune riceve copia dei verbali delle sedute degli organi cui partecipa.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI**

1. L'Unione Valdera è responsabile di eventuali danni arrecati a terzi ed ai dipendenti dall'attività svolta in base alla presente convenzione e quindi si impegna a mantenere il Comune indenne contro eventuali azioni legali e richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati. Il comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'attività svolta dagli uffici dell'Unione Valdera in relazione all'espletamento delle attività e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. La responsabilità di cui al comma precedente è esclusa nei casi in cui l'inadempienza da parte dell'Unione sia originata da ritardo nell'invio o incompletezza dei dati in possesso del comune.

3. L'Unione si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni e dal reg. UE 769/2016 in relazione a notizie ed informazioni di cui sia venuta a conoscenza in conseguenza della presente convenzione.

4. L'Unione comunica a tutti gli enti aderenti alla gestione associata il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

#### **ART. 9 – RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione. L'eventuale recesso deve essere deliberato in forma definitiva dall'organo consiliare entro il mese di settembre dell'anno in corso ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.
2. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano il proprio comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comune avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa
3. Si applicano, in merito e per quanto compatibili, le disposizioni, di cui all'art. 16, comma 1 e 2, dello Statuto dell'Unione "Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione."

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE**

1. Le controversie tra il Comune e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminate preliminarmente e obbligatoriamente nell'ambito della Giunta dell'Unione, cui partecipa anche il Sindaco di Fauglia o suo delegato, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
2. Per le controversie non risolvibili in sede politica, sarà competente il Foro di Pisa.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **ART. 12 – ESENZIONE DA BOLLO - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e firmato digitalmente.

Unione Valdera - *Presidente Mirko Terreni*

Comune di Fauglia - *Sindaco Alberto Lenzi*